



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/8 del 28.7.2015

**REGIME DI AIUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI**

1. Base Giuridica

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (L. 193 dell'1.7.2014);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), art. 12, commi 1 e 2. Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) n. 11 del 12 marzo 2015, link:  
<http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=275737&v=2&c=&t=1&anno=>
- Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, Capo II, art. 23, link:  
<http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=263614&v=2&c=&t=1&anno=>

2. Definizioni

Ai sensi del presente regime, valgono le seguenti definizioni:

- "PMI": ogni impresa che soddisfi le condizioni di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- "grandi imprese": le aziende che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- "prodotto agricolo": i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, così come indicato all'art. 2 (4) del Regolamento (UE) n. 702/2014;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- “impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfi le circostanze descritte all’art. 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- “regimi di qualità”: regimi di qualità così come individuati all’art. 20, par. 2, lettere a), b) e c) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- “azioni promozionali”: le azioni indicate all’art. 24, par. 2, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- “prodotti alimentari”: prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell’Allegati I del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Per quanto concerne le definizioni inerenti al settore della pesca e dell’acquacoltura, si fa riferimento alle definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 717/2014.

### 3. Durata

Il presente regime di aiuti si applica a partire dal ricevimento della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea, fino al 31.1.2021.

### 4. Importo

L’importo massimo stimato complessivamente per il periodo di durata del regime di aiuti è pari euro 5.000.000.

### 5. Beneficiari

Per quanto concerne i prodotti agricoli, sono beneficiarie del regime di aiuti le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, come definite dall’art. 2 (2) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Per quanto concerne i prodotti alimentari sono beneficiarie del regime di aiuti le PMI di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Per quanto concerne i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, sono beneficiarie del regime di aiuti le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura così come definite all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 717/2014.

Sono escluse dal regime di aiuti le aziende in difficoltà, così come le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. Tipo di sostegno:

Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati o sotto forma di rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario. Se sono erogati in natura gli aiuti non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari ma sono versati ai prestatori delle azioni promozionali.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni o organizzazioni di produttori a prescindere dalla loro dimensione.

7. Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto copre il 100% dei costi ammissibili. L'IVA non è ammissibile agli aiuti, tranne l'IVA non recuperabile secondo la legislazione nazionale.

Gli aiuti "de minimis" alle PMI di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari non possono superare euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Nel settore della pesca e acquacoltura, in applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014, gli aiuti "de minimis" non possono superare 30.000 euro nell'arco di tre anni per beneficiario.

8. Azioni

a) Organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni.

I prodotti interessati a queste azioni sono i prodotti agricoli, indicati nell'allegato I del Trattato, nonché i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Costi ammissibili:

- le spese di iscrizione;
- le spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- l'affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio;
- i premi simbolici fino a un valore di 1.000 euro per premio e per vincitore di un concorso.

Modalità di erogazione dell'aiuto:

La Regione Sardegna nell'ambito del programma fieristico annuale prevede, in base alle risorse annuali di bilancio, l'organizzazione per la partecipazione di un gruppo di PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e dei prodotti della pesca e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

acquacoltura alle fiere di settore maggiormente rappresentative per i settori agro alimentare e vitivinicolo, intra ed extra UE. Le PMI che aderiranno all'avviso pubblico emanato dalla Regione, saranno selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. L'aiuto sarà erogato sotto forma di servizi agevolati. La regione infatti acquisisce gli spazi espositivi, assume i costi di allestimento funzionali alla partecipazione delle PMI selezionate, inclusi di forniture idriche/elettriche, servizi di personale di assistenza, pulizia e vigilanza degli spazi espositivi. Tali costi fanno parte delle spese di affitto di locali e stand espositivi.

Nel calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, la regione computa tutti costi relativi all'organizzazione e partecipazione delle PMI, scorporando i costi relativi alle spese inerenti gli spazi espositivi riservati all'Amministrazione regionale e le eventuali quote di partecipazione all'evento a carico delle aziende partecipanti.

Nel caso in cui la Regione, in base alle proprie disponibilità finanziarie, preveda la pubblicazione di un bando per la partecipazione diretta dei beneficiari alle azioni di cui alla lett. a), gli aiuti saranno erogati sotto forma di rimborsi spese sostenuti direttamente dai beneficiari, in coerenza con i costi ammissibili elencati sopra.

In ogni caso, per la tipologia di azione di cui alla lett. a), non potranno essere erogati, contestualmente, aiuti sotto forma di servizi agevolati e sotto forma di rimborsi spese.

Per accedere agli aiuti di cui al presente regime, i beneficiari dovranno presentare domanda scritta di aiuto prima dell'avvio delle attività.

La domanda di aiuto dovrà riportare i seguenti elementi:

- nome e dimensioni dell'impresa;
- descrizione dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione dell'attività;
- elenco dei costi ammissibili;
- tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

b) Pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agro alimentari:

- I. spese per le pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione;
- II. i costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- i regimi di qualità di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014, art. 20, comma 2, lettere a), b), c) aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi;
- Prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi.

Le azioni di sensibilizzazione potranno interessare il nuovo regime di qualità regionale, come risultante dopo la positiva conclusione della procedura di informazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE, identificato con il “Marchio di qualità agroalimentare garantito dalla Regione Sardegna” (Delib.G.R. n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul Buras n. 16 del 9 aprile 2015) di cui al seguente link: <http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=372e2b73-8d12-420e-9a0a-c4c53195cc72>.

Il regime di qualità regionale assicura una tracciabilità del prodotto offrendo specifiche garanzie qualitative, a maggior tutela degli interessi e della salute dei consumatori, riguardanti in particolare la salubrità delle produzioni agricole e alimentari, la salute delle piante e degli animali, la protezione dell’ambiente e il benessere degli animali. Tale regime prevede la definizione di specifici disciplinari di produzione che saranno sottoposti a controllo da una autorità terza e indipendente.

Le azioni di sensibilizzazione consisteranno nell’organizzazione a favore di tutti gli interessati, aziende e consumatori, di:

- campagne informative sui media;
- pubblicazioni;
- giornate informative, convegni, workshop.

Queste azioni di sensibilizzazione saranno organizzate secondo i termini sopra descritti.

Modalità di erogazione dell’aiuto:

Per la tipologia di azioni previste, l’aiuto sarà erogato esclusivamente sotto forma di servizi agevolati. La Regione, programma le attività di informazione e sensibilizzazione, acquisendo con procedure ad evidenza pubblica i beni e servizi necessari per l’attuazione delle azioni. I beneficiari delle azioni non dovranno presentare domanda di aiuto ed il relativo beneficio sarà indiretto, in conformità a quanto indicato all’art. 6 del Regolamento (UE) 702/2014, paragrafo 5, lett. b).

**9. Limiti vincoli**

- Gli aiuti non sono concessi per attività connesse all’esportazione, cioè aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, o subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse all’attività di esportazione in altri Stati membri.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Gli aiuti sono concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la dichiarazione di compatibilità con il trattato della Commissione Europea, nonché dopo che sia stata correttamente presentata una domanda di aiuto se il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente.
- Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti e, se sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati, non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.
- Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.
- Le pubblicazioni di cui alla paragrafo 8 "Azioni" lett. b) del presente Regime di aiuti non fanno riferimento al nome di una impresa, a un marchio o a una origine particolari ad eccezione:
  1. dei regimi di qualità di cui all'art. 20 del Reg. (UE) 702/2014, paragrafo 2 lett. a), purché il riferimento all'origine corrisponda ai riferimenti registrati dall'Unione;
  2. dei regimi di qualità di cui all'art. 20 del Reg. (UE) 702/2014, paragrafo 2, lett. b) e c), nei quali il riferimento all'origine deve essere secondario nel messaggio.
- Le pubblicazioni che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, devono riportare informazioni neutre e tutti i beneficiari interessati devono avere le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni.
- Gli aiuti potranno essere cumulati con altri aiuti relativi a costi ammissibili individuabili diversi o agli stessi costi ammissibili, nel rispetto dell'intensità massima o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile. Gli aiuti potranno essere cumulati con aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili e se tale cumulo non risulterà in intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti.
- Gli aiuti non potranno essere cumulati con i pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare dall'articolo 16. Per le azioni di promozione previste dal presente regime di aiuti, non potranno essere cumulati i costi ammissibili ai sensi della misura 3.2 del PSR Sardegna 2014-2020 (aiuti per le attività di informazione e promozione).
- La Regione garantisce la pubblicazione integrale del presente Regime di aiuti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nel sito web regionale, link:  
<http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/delibere.html>